



COMUNE DI SENORBI'
Provincia di Cagliari

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE
DEI BUONI PASTO**

APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 9 DEL 13/1/2003

MODIFICATO CON DELIBERA G.C. N. 27 DEL 6/2/2003

MODIFICATO CON DELIBERA G.C. N.144 DEL 19/7/2004

ART. 1

In sostituzione del servizio mensa è riconosciuto, a decorrere dal mese di gennaio 2003, ai dipendenti comunali a tempo indeterminato, il buono pasto del valore di € 6,97. Il costo unitario del buono risultante dalla convenzione è sostenuto per i 2/3 dall'Ente e per 1/3 dai dipendenti che usufruiscono del servizio.

ART. 2

Possono usufruire del buono pasto i dipendenti che prestano attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, per almeno due ore, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti, per due rientri settimanali.

Per la figura dell'Autista dello Scuolabus, considerata la particolare articolazione dell'orario di lavoro, l'attività lavorativa nelle ore pomeridiane dovrà essere di almeno un'ora, fermo restando che la pausa non deve essere superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.

I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario di cui al comma precedente, al buono pasto per le giornate effettivamente lavorate. Restano pertanto escluse le giornate di ferie, permessi, recuperi, ecc. per le quali non viene prestato il servizio o non viene effettuato rientro.

I buoni pasto possono essere utilizzati in tutti gli esercizi convenzionati per l'espletamento di tale servizio.

ART. 2-bis

Ai dipendenti che prestano normale attività lavorativa al mattino e, per motivate esigenze di servizio, proseguono il lavoro nelle ore pomeridiane, per almeno un'ora, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti, spetta un buono pasto per ogni rientro effettuato fino ad un massimo di n. 8 buoni complessivi nell'arco di un mese. Le predette prestazioni possono essere rese anche in più rientri settimanali.

Per l'applicazione del presente articolo, le prestazioni di servizio pomeridiano sono limitate alle seguenti attività svolte presso i cimiteri comunali (Senorbì, Arixi e Sisini):

- servizio prestato in occasione di funerali;
- preparazione dei cimiteri in occasione delle festività di Tutti i Santi e dei Morti.

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del Settore Tecnico che provvederà a trasmetterne copia all'Ufficio Personale.

ART. 3

Il servizio è gestito dall'Ufficio Contratti per quanto attiene il rapporto di convenzione e per l'attribuzione dei buoni pasto ai dipendenti, con le seguenti modalità:

- a) l'Ufficio Personale trasmette, all'inizio di ogni mese, all'Ufficio Contratti, le schede di presenza dei dipendenti comunali relative al mese precedente. Le schede di presenza dovranno contenere tutte le timbrature giornaliere dei dipendenti. Qualora il dipendente non abbia potuto effettuare la timbratura con l'orologio segna-presenze, l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa deve essere attestata dal Responsabile del Settore di appartenenza, e per i Responsabili di Area di Posizione Organizzativa, dal Segretario Comunale;
- b) l'assegnazione dei buoni pasto è effettuata sulla base delle giornate effettivamente lavorate dal dipendente, rilevate dalle predette schede, ove siano rispettate le condizioni di cui all'art. 2 e **art. 2-bis**. L'Ufficio Contratti predispone il tabulato di consegna dei buoni pasto contenente:
 - 1) i nominativi dei dipendenti ai quali è stato attribuito il buono pasto;
 - 2) il numero complessivo di buoni a ciascuno assegnati e il loro valore complessivo;
 - 3) il numero di serie dei buoni pasto non nominativi, assegnati;
 - 4) le firme per ricevuta dei dipendenti;
- c) l'Ufficio Contratti trasmetterà il tabulato all'Ufficio Finanziario che provvederà ad addebitare ai dipendenti l'importo pari ad 1/3 del costo complessivo dei buoni assegnati, sul cedolino paga del mese successivo a quello di riferimento.

ART. 4

Qualora il valore nominale di ogni singolo buono fosse d'importo inferiore al valore di € 6,97, il dipendente avrà diritto ad un numero di buoni pasto il cui valore complessivo sia equivalente all'importo di € 6,97. I valori frazionari a favore del dipendente verranno cumulati nei mesi successivi fino ad ottenere il valore di un ulteriore buono pasto, che verrà consegnato al maturare del diritto.

ART. 5

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni in materia previste dal C.C.N.L. per il Comparto Enti Locali e successivi Accordi Contrattuali.

Senorbì